

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **49/1974** (ECLI:IT:COST:1974:49)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **BONIFACIO** - Redattore: - Relatore: **ROSSI**

Camera di Consiglio del **24/01/1974**; Decisione del **21/02/1974**

Deposito del **27/02/1974**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **7068**

Atti decisi:

N. 49

ORDINANZA 21 FEBBRAIO 1974

Deposito in cancelleria: 27 febbraio 1974.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 62 del 6 marzo 1974.

Pres. BONIFACIO - Rel. ROSSI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 58 delle disposizioni per l'attuazione del

codice di procedura civile, approvate con il r.d. 18 dicembre 1941, n. 1368, promosso con ordinanza emessa il 9 aprile 1971 dal pretore di Bitonto nel procedimento civile vertente tra Gaeta Angela Maria e Gaeta Giuseppe, iscritta al n. 320 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 297 del 24 novembre 1971.

Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 1974 il Giudice relatore Paolo Rossi.

Ritenuto che il pretore di Bitonto, con ordinanza del 9 aprile 1971, ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 58 del r.d. 18 dicembre 1941, n. 1368 (disposizioni per l'attuazione del c.p.c.), in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che dall'ordinanza di rimessione risulta che l'attrice ha eletto domicilio presso lo studio del suo procuratore costituito, studio sito in via Andrea da Bari n. 116, in Bari, città sede del tribunale nel cui circondario trovasi la pretura di Bitonto, presso la quale era in corso il giudizio di merito.

Considerato che il giudice a quo, nel caso di specie, avrebbe dovuto applicare non il mero citato art. 58, ma tale norma in correlazione al disposto degli artt. 10 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, e 82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, secondo cui, alla stregua dell'interpretazione della Cassazione, al procuratore costituito, avente domicilio dichiarato entro la circoscrizione del tribunale cui è assegnato, le comunicazioni e notificazioni necessarie non possono essere fatte presso la Cancelleria del giudice adito.

Rilevato che l'ordinanza di rimessione omette qualsiasi considerazione su tale aspetto della rilevanza sicché appare opportuno rimettere gli atti al giudice a quo per un esame della rilevanza nei termini sopra prospettati.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al pretore di Bitonto.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOTTA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.